



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 19

(1) Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni: (a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2); (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia; (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e (d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale. (2) Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

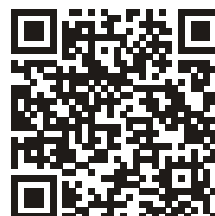
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-19>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it